



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 3 del 25/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022"

L'anno 2022 il giorno 25 febbraio 2022 del mese di Febbraio alle ore 00:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

		Pr	As			Pr.	As
NICCOLI MARZIA	Consigliere	P		GALLIGANI SANDRO	Consigliere	P	
DAMIANI MASSIMO	Consigliere	P		INNOCENTI ALESSIO	Consigliere	P	
BERTOCCI LAURA	Consigliere	P		VANNINI MATTEO	Consigliere	P	
BRIZZI MATTEO	Consigliere		A	MALTAGLIATI ELENA	Consigliere	P	
LOPARCO	Consigliere	P		MAZZACCHERI	Consigliere		A
VALENTINA				SIMONE			
BALDASSERONI	Presidente	P		MARTINI	Consigliere	P	
SARA				ALESSANDRO			
BICCHI MASSIMO	Consigliere	P					

Consiglieri assegnati n° 13 Presenti n° **11**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Aronica. Presiede Sara Baldasseroni nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la seguente seduta:
GALLIGANI SANDRO, INNOCENTI ALESSIO, MARTINI ALESSANDRO

Si concorda per una discussione unica relativamente ai punti da 3 a 9 dell'ordine del giorno.
Si prosegue, comunque, con votazione separata per ciascuna delibera. Intervengono Sindaco.
Bicchi, Damiani, Vannini, Innocenti, Maltagliati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2021 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2021.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Mef ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di

cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e, in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 marzo 2022 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto.
- Di dare atto che il maggior introito previsto dall'applicazione delle aliquote di cui alla presente atto ammonta a € 88.000,00;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno1;
- la proroga al 31.03.2022 del termine per l'approvazione del bilancio 2022/2024 come da D.M. del 24.12.2021;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre

dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- La deliberazione G.C. n,. 17 del 2.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione aliquote imposta Municipale Propria (IMU) anno 2002 – Proposta al Consiglio"

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti 8 favorevoli e 3 contrari (Vannini, Maltagliati, Martini) espressi dagli 11 consiglieri votanti;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare, per l'annualità 2022, le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

	<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
	<i>Aliquota base</i>	10,00 ./..
	Abitazioni principali classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	4,2 ./..
	Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato/uso gratuito a parenti in linea retta di 1 [^] e 2 [^] grado utilizzate dagli stessi come abitazione principale	5.7 ./..
	Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "A/10"	8.3./..
	Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "C/1"	8.3./..
	Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "C/3"	8.3./..
	Unità immobiliari di cat. "D" escluso i "D10"	10,6./..
	Aree Fabbricabili	9,00 ./..
	Terreni	4,60 ./..
	Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "D10" - Rurali strumentali	1,00 ./..

- 2) di demandare al settore Finanziario e Contabile la pubblicazione delle nuove aliquote con le modalità stabilite dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze;

CON VOTI 11 favorevoli espressi dagli 11 consiglieri votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Sara Baldasseroni

Il Segretario Comunale
Giuseppe Aronica

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto;
il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' visibile su sito web istituzionale
(albo on-line) di questo Comune per il periodo della pubblicazione.*